



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

8° Circolo "S. Pio X" - Foggia



TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 44613

Prot. 984/IV.8

Foggia, 08/02/2022

Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori

Al sito web

Oggetto: Nuove norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Dal 5 febbraio 2022, con l'entrata in vigore del decreto – legge 4 febbraio 2022 n. 5, la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico è modificata come di seguito indicato, fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini della sezione:

- l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, un ulteriore test al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione:

- si applica alla medesima sezione la sospensione delle attività per una durata di cinque giorni ed il rientro in presenza avviene previa effettuazione di test antigenico o molecolare con risultato negativo.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni della classe:

- l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente:

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni_o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, **l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 8° Circolo "S. Pio X" - Foggia



TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 44613

- Per coloro che posseggano un'adeguata certificazione di esenzione dalla vaccinazione, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- Per gli altri alunni **si applica la didattica digitale integrata** per la durata di cinque giorni.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 nella classe non è considerato il personale scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nella scuola primaria con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Nelle classi con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, agli alunni delle classi che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, **si applica il regime sanitario di autosorveglianza.**

Negli altri casi, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato con esito negativo un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si allegano alla presente:

- il testo completo del **D. L. n. 5 del 4 gennaio 2022** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2022 che all'art. 6 contiene le nuove disposizioni da osservare in ambito scolastico;
- la **Circolare del Ministero della Salute** prot. n. 9498 del 4 febbraio 2022 che presenta l'aggiornamento delle misure di quarantena ed autosorveglianza;
- il **Vademecum approntato a cura del Ministero dell'Istruzione**, utile al fine di chiarire, con simboli e riepiloghi sintetici, le nuove disposizioni in vigore in ambito scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Armando Antonio Sestilli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 39/1993)